

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento delle istituzioni

vista la necessità di istituire un fondo per la gestione delle donazioni a favore del Care Team Ticino (CTTi) che possa aiutare finanziariamente le vittime di eventi traumatici;

considerata la risoluzione governativa n. 1425 del 18 marzo 2014;

su proposta della Sezione del militare e della protezione della popolazione;

emana il REGOLAMENTO DIPARTIMENTALE
concernente la costituzione di un conto deposito del CTTi

Articolo 1

Principio

E' istituito un fondo denominato "Donazioni Care Team Ticino".

Articolo 2

Scopo

Il deposito a bilancio, a favore del CTTi, ha quale scopo la copertura di spese di cui al punto 4.

Articolo 3

Finanziamento

Il fondo è alimentato dalle donazioni di terzi (segnatamente, associazioni, organizzazioni, persone singole o persone giuridiche).

Articolo 4

Utilizzo dei fondi

Il conto può essere utilizzato per far fronte alle seguenti spese:

- a) di alloggio urgente;
- b) di abbigliamento urgente,
- c) di sussistenza per le vittime;
- d) di viaggio per il rientro a domicilio;
- e) di viaggio per trasferimenti di congiunti in ospedali in tutta la Svizzera;
- f) di trasporto mediante mezzi di soccorso (per persone non assicurate);

g) di altri costi direttamente legati all'evento in caso di comprovate difficoltà finanziarie.

Il contributo a carico del fondo è pari al 50% delle spese comprovate fino ad un massimo di fr. 2'000.-.

Articolo 5

Modalità di spesa Le spese, di cui all'art. 4, saranno pagate anticipatamente (fino ad un importo massimo di fr. 100.-) dagli operatori del CTTi previa autorizzazione da parte del coordinatore o del suo sostituto ed in seguito rimborsate utilizzando i fondi del deposito oppure richiedendo la fattura che sarà pagata direttamente a debito del conto di deposito.

Articolo 6

Competenza Il coordinatore del CTTi verifica la correttezza delle spese sostenute. Il Funzionario Dirigente della Sezione del militare e della protezione della popolazione autorizza il rimborso delle spese, o il pagamento della fattura.

Articolo 7

Scioglimento del fondo In caso di scioglimento del fondo, in seguito alla cessazione dell'attività del CTTi, l'importo sarà devoluto a favore di associazioni e/o organizzazioni umanitarie e/o a favore di vittime, con decisione del Consiglio di Stato.

Articolo 8

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato.

Comunicazione a:

- Dipartimento della sanità e socialità (dss-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione delle finanze (dfc-sf@ti.ch);
- Controllo cantonale delle finanze (ccf@ti.ch);
- Sezione del militare e della protezione della popolazione (di-smpp@ti.ch).

PER IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Il Consigliere di Stato:

Norman Gobbi

Il Segretario generale:

Guido Santini